



REPUBBLICA ITALIANA Repertorio n.
REGIONE MOLISE

**CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESERCIZIO DEI SERVIZI
MINIMI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA
EXTRAURBANO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE MOLISE.**

L'anno, addi, del mese di, in, avanti a
me,, competente a rogare nell'interesse della Regio-
ne Molise gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi:

1) REGIONE MOLISE, Ente Affidante, nella persona del
....., nato a, il, domiciliato per la
carica presso, il quale dichiara di intervenire nel presente
atto esclusivamente in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta
- Codice Fiscale e Partita IVA

2) L'Impresa Affidataria....., con sede legale in, Via
....., iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di
....., R.E.A. codice fiscale, rappresentata
da....., nato a il, residente a, nella qua-
lità di, debitamente autorizzato alla stipula del presente atto
con.....;

SI PREMETTE CHE

- con delibera di Giunta Regionale n. del, avente ad ogget-
to....., la Regione Molise ha deliberato di indire, ai sensi e per gli effetti
degli artt. nn. 7 e 13 della L.R. n.19/2000, una procedura di gara avente ad
oggetto l'affidamento dell'esercizio dell'intera rete dei servizi minimi di tra-
sporto pubblico locale su gomma extraurbano di competenza regionale;



- con bando, CIG.....del....., la Regione ha indetto una gara a procedura ristretta per l'affidamento del servizio oggetto del presente contratto;

- che il servizio oggetto della gara è composto da un unico lotto per una produzione complessiva di Km annui 11.391.150,40 (chilometri annui undicimilionitrecentonovantunomilacentocinquanta virgola quaranta) per un importo a base d'asta annuo pari a € 19.137.132,67 (euro diciannovemilionicentotrentasettemilacentotrentadue virgola sessantasette), oltre IVA di legge e per un totale massimo, relativo all'intero periodo di durata dell'affidamento di sei anni, pari a complessivi € 114.822.796,02 (euro centoquattordicimilionioctocentoventiduemilasettecentonovantasei virgola zero due) oltre IVA di legge;

- che, in esito all'esperimento della procedura di gara, è risultata aggiudicataria, come da n. ... del

CIO' PREMESSO

essendo ora intenzione delle parti addivenire alla stipula del contratto in forma valida e regolare, le stesse, come sopra generalizzate, convengono e stipulano quanto di seguito specificato.

ARTICOLO 1 - INTEGRAZIONE DELLA PREMessa

1. La Premessa è parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Servizio ed ha valore di patto.

ARTICOLO 2 - OGGETTO, LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CORRISPETTIVO

1. Il presente Contratto di Servizio disciplina i rapporti tra l'Ente Affidante e l'Impresa Affidataria concernenti l'esercizio dei servizi minimi di trasporto



pubblico locale su gomma extraurbano nel territorio della Regione Molise, in prosieguo denominati, per brevità, “servizi di t.p.l.”, come risultanti dal programma di esercizio facente parte dell’Offerta Tecnica presentata dall’Impresa Affidataria ed allegata sub.....

2. Con riferimento all’esercizio dei servizi di t.p.l., il presente Contratto di Servizio disciplina, inoltre, gli impegni delle Parti in ordine al rispetto degli standard qualitativi del servizio erogato (che l’Ente Affidante controllerà direttamente e/o avvalendosi di soggetti terzi di sua fiducia), all’integrazione tariffaria ed ai rapporti con l’Utenza.

3. Il luogo di esecuzione è il territorio della Regione Molise.

4. All’Impresa Affidataria è attribuito il corrispettivo per l’esercizio dei servizi di t.p.l. nella misura determinata dall’Offerta Economica presentata in sede di gara, oltre IVA di legge, dei ricavi tariffari derivanti dalla vendita di titoli di viaggio, nonché dei ricavi e dei vantaggi economici derivanti dalle iniziative di valorizzazione commerciale. Spettano altresì all’Impresa Affidataria le eventuali risorse statali e/o regionali stanziare nel periodo di vigenza del contratto di servizio finalizzate ai rinnovi contrattuali del personale dipendente e all’acquisto di autobus.

5. L’Ente Affidante potrà individuare, nel periodo di validità temporale del presente contratto, particolari ed aggiuntivi obblighi di servizio mediante opportuna implementazione del programma di esercizio, di concerto con l’Impresa affidataria, previa integrazione del presente Contratto di Servizio ed individuazione delle corrispondenti compensazioni economiche in favore dell’Affidataria.

6. Il presente contratto è soggetto a revisione:



a) in caso di provvedimenti legislativi che modifichino in modo sostanziale il costo necessario ad erogare il presente servizio;

b) nel caso in cui vi siano diverse disposizioni legislative, che determinino una sostanziale variazione degli stanziamenti di bilancio e che comportino, per l'Ente Affidante, l'impossibilità di far fronte agli impegni economici assunti con il presente contratto di servizio.

ARTICOLO 3 – DURATA E DECORRENZA

1. Il presente Contratto di Servizio ha durata di anni 6 (sei) continuativi con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

2. L'Impresa Affidataria si obbliga a proseguire la gestione dei servizi successivamente alla data di scadenza del presente Contratto, sino alla data di effettivo subentro da parte del Nuovo Aggiudicatario e, comunque, per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data della suddetta scadenza. La prosecuzione dei servizi avviene alle stesse condizioni valide per l'ultimo anno di affidamento, salvo diverso accordo tra le parti.

3. Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano anche in caso di decadenza e di anticipata risoluzione ovvero nei casi di recesso previsti dal presente Contratto.

4. L'Amministrazione Aggiudicatrice darà comunicazione all'Impresa Affidataria della data di effettivo subentro da parte del Nuovo Aggiudicatario almeno 60 (sessanta) giorni prima del termine di effettivo inizio del servizio.

ARTICOLO 4 – EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI DI TPL

1. E' previsto un periodo transitorio di 120 (centoventi) giorni, decorrente dalla data di sottoscrizione del presente Contratto, durante il quale l'Impresa Affidataria subentrerà progressivamente ai Gestori Uscenti nell'espletamento



del servizio di trasporto e nella acquisizione in disponibilità delle vetture e del personale impiegati. L'assunzione degli obblighi e degli oneri relativi al presente Contratto da parte dell'Impresa Affidataria decorrerà dalla data della consegna effettuata con appositi verbali sottoscritti dalla Impresa Affidataria e da ciascuno dei Gestori Uscenti.

2. I servizi di t.p.l. saranno espletati secondo i programmi di esercizio facenti parte dell'Offerta Tecnica presentata dall'Impresa Affidataria ed allegata sub.....

3. L'Ente Affidante, nel corso dell'intera durata del servizio, potrà modificare i programmi di esercizio - sia in aumento che in diminuzione - per esigenze di pubblica utilità ovvero connesse alla sperimentazione o all'istituzione di nuovi servizi e/o di nuove linee (significativi mutamenti delle esigenze degli utenti, comprovate esigenze di miglioramento della circolazione, cambiamenti nella circolazione stradale o dell'assetto della viabilità, etc.).

4. Qualora, per ciascun anno, le percorrenze chilometriche annue autorizzate dall'Ente Affidante differiscano dalle percorrenze chilometriche annue indicate dal Soggetto Aggiudicatario in sede di gara, il corrispettivo annuo dovuto all'Impresa Affidataria sarà determinato secondo le seguenti modalità:

a) se le percorrenze chilometriche annue autorizzate differiscano, in aumento o in diminuzione, dalle percorrenze chilometriche annue indicate in sede di gara di una percentuale inferiore o pari all'1,5 % (uno virgola cinque per cento), considerata come franchigia, il corrispettivo annuo non subirà alcuna variazione;

b) se le percorrenze chilometriche annue autorizzate superino quelle indicate in sede di gara di una percentuale superiore all'1,5% (uno virgola cinque per



cento), il corrispettivo totale annuo verrà aumentato di un importo calcolato applicando il corrispettivo medio chilometrico di aggiudicazione alla differenza tra le percorrenze annue autorizzate e le percorrenze chilometriche indicate in sede di gara, detratta, comunque, la franchigia di cui alla precedente lettera a).

5. L'Impresa Affidataria dovrà provvedere a mettere in esercizio le modifiche richieste, ai sensi del precedente punto 1, che non comportino rinegoziazione del corrispettivo, entro e non oltre le date stabilite dall'Ente Affidante.

6. L'Impresa Affidataria, durante il periodo di vigenza del contratto di servizio, potrà richiedere all'Ente Affidante l'approvazione di modifiche e/o integrazioni ai programmi di esercizio specificandone le ragioni. L'approvazione delle modifiche e/o integrazioni è di competenza dell'Ente Affidante.

7. L'Impresa Affidataria, per quanto di propria competenza, si obbliga a garantire adeguata e tempestiva informazione all'utenza di ogni modificazione e/o integrazione dei programmi di esercizio.

8. Il servizio di t.p.l. non potrà essere interrotto né sospeso dall'Impresa Affidataria per alcun motivo, salvo che per cause di forza maggiore. Le temporanee interruzioni o riduzioni di servizio dovranno comunque essere limitate al massimo. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo n. 67 della L.R. Molise n. 19/84.

9. In caso di mancata e/o parziale esecuzione dei servizi per cause diverse da quelle previste nel precedente punto 8 e, comunque, imputabili all'Impresa Affidataria, l'Ente Affidante potrà assicurare la continuità e la regolarità del servizio, anche avvalendosi di altre imprese, con rivalsa sull'Impresa Affidataria per le spese sostenute, fermo restando quanto previsto in materia di penali, decadenza e risoluzione, nonché richiedere il risarcimento dell'eventuale mag-



gior danno subito.

10. In caso di sciopero, l'Impresa Affidataria dovrà assicurare lo svolgimento dei servizi minimi previsti negli accordi siglati con le Organizzazioni Sindacali, in conformità alle disposizioni di cui alla Legge n.146/1990 e s.m.i. relativa al diritto di sciopero nei servizi essenziali, informando tempestivamente e adeguatamente l'Ente Affidante e l'utenza.

11. Eventuali aumenti o diminuzioni di percorrenze dipendenti da variazioni del calendario scolastico, ove non determinino, in ciascun anno, il superamento del limite di 5 (cinque) giorni (considerato come franchigia) rispetto all'anno scolastico di riferimento, non comporteranno alcuna revisione dei corrispettivi dovuti.

12. L'anno scolastico di riferimento, di cui al precedente punto 11, è considerato pari a 207 (duecentosette) giorni, fatte salve eventuali diverse durate dello stesso indicate nei programmi di esercizio.

13. Eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, di grandezza superiore rispetto al limite temporale di 5 (cinque) giorni sopra indicato, comporteranno l'adeguamento dei corrispettivi, in proporzione del corrispettivo medio chilometrico di aggiudicazione, detratta sempre e comunque la franchigia di 5 (cinque) giorni di cui al punto 11 che precede.

14. L'Impresa Affidataria, per quanto di propria competenza, dovrà garantire adeguata e tempestiva informazione all'utenza di ogni modificazione e/o integrazione dei servizi svolti dipendenti dalle variazioni del calendario scolastico

ARTICOLO 5 - OBBLIGHI DELL'ENTE AFFIDANTE

1. L'Ente Affidante pone in essere le condizioni per il raggiungimento dei livelli di servizio definiti nel programma di esercizio, realizzando tutti gli inter-



venti di propria competenza previsti nel presente Contratto.

2. A titolo di corrispettivo per l'erogazione dei servizi e l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente Contratto, l'Ente Affidante corrisponde all'Impresa Affidataria il corrispettivo per l'esercizio dei servizi di TPL nella misura determinata dall'Offerta Economica presentata in sede di gara dall'Impresa Affidataria, allegata al presente Contratto di Servizio sub.....

3. Il predetto corrispettivo spettante all'Impresa Affidataria sarà incrementato annualmente in misura pari all'intera variazione, fatta registrare rispetto all'anno precedente, del tasso medio annuo ufficiale di inflazione per il settore trasporti, pubblicato dall'ISTAT.

4. Il suddetto corrispettivo, come eventualmente adeguato nel corso di esecuzione del servizio, è erogato in numero 12 (dodici) rate mensili, di uguale importo, previa presentazione di regolare fattura e del documento unico di regolarità contributiva (DURC), fermo restando quanto previsto in materia di penali e di tracciabilità dei flussi finanziari, entro e non oltre il termine di giorni 10 (dieci) giorni lavorativi, decorrenti a partire dalla data di effettiva acquisizione della fattura al protocollo della Regione Molise

5. L'Ente Affidante si impegna a riconoscere all'Impresa Affidataria gli interessi per ritardato pagamento, a decorrere dalla data di scadenza del termine di cui al punto che precede calcolati ai sensi del D.Lgs.vo n.231/2002 sulla base del saggio degli interessi ivi previsto.

6. All'Impresa Affidataria spettano, inoltre, tutte le eventuali risorse statali e/o regionali stanziare nel periodo di vigenza del contratto di servizio finalizzate ai rinnovi contrattuali e all'acquisto di autobus.



ARTICOLO 6 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA AFFIDATARIA

1. L'Impresa Affidataria si impegna ad esercire i servizi di t.p.l. secondo il programma di esercizio indicato nell'Allegato....., ovvero secondo il programma di esercizio così come eventualmente modificato nel corso di vigenza del presente Contratto.

2. L'Impresa Affidataria è responsabile delle attività accessorie alla fornitura dei servizi, svolte direttamente o avvalendosi di soggetti terzi in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente ed, in particolare: della manutenzione ordinaria e straordinaria del parco mezzi, nonché della relativa disinfestazione periodica; delle revisioni periodiche del parco mezzi prescritte dalla normativa vigente; dell'adozione, nell'espletamento del servizio di t.p.l., delle cautele necessarie alla sicurezza dei viaggiatori e alla incolumità del personale addetto all'espletamento del servizio medesimo; dell'obbligo di provvedere all'informazione all'Utenza relativamente alle variazioni del programma di esercizio utilizzando modalità efficaci e rapide.

3. L'Impresa Affidataria è obbligata a garantire la qualità del servizio svolto nonché la resa del servizio di informazione all'utenza, secondo quanto indicato nell'Offerta Tecnica allegata sub.....

4. L'Impresa Affidataria è tenuta a partecipare a qualsiasi iniziativa finalizzata al miglioramento dell'informazione all'utenza.

5. L'Impresa Affidataria deve individuare, all'interno della rispettiva struttura organizzativa (o tramite intese con altre aziende specializzate), un ufficio per raccogliere reclami, proposte e suggerimenti e facilitare l'accesso al servizio ai soggetti diversamente abili. L'Impresa Affidataria, inoltre, deve realizzare un sito internet aziendale, in grado di interagire con gli utenti e gestire i flussi



informativi ed attivare, altresì, un numero verde a disposizione dell'utenza.

6. L'Impresa Affidataria si impegna a trasmettere all'Ente Affidante ogni dato richiesto relativo alla qualità dell'informazione fornita all'utenza.

7. Al verificarsi di variazioni riguardanti l'esercizio dei servizi affidati (interruzioni e/o riduzioni e/o incrementi pianificati ovvero modifiche degli orari dei servizi, con particolare riguardo al passaggio dall'orario scolastico a quello non scolastico e viceversa e comunque in ogni altro caso che preveda un cambiamento degli orari e dei percorsi) l'Impresa affidataria si impegna a garantire una completa e tempestiva informazione all'utenza, da porsi in essere perentoriamente entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni antecedenti la data di entrata in vigore dei nuovi orari e/o dei nuovi servizi ovvero entro i diversi termini temporali eventualmente concordati con l'Ente Affidante.

8. Restano fermi gli ulteriori oneri informativi previsti nel presente Contratto e nel Capitolato d'Oneri, fatto salvo quanto previsto in materia di penali, di decadenza e risoluzione.

ARTICOLO 7 – PARCO MEZZI DESTINATO ALL'ESERCIZIO

DEI SERVIZI DI T.P.L.

1. L'Impresa Affidataria è tenuta a rilevare il parco mezzi dei Gestori Uscenti alle condizioni individuate nell'allegato n. 1 al Bando di gara.

2. L'Impresa Affidataria è altresì tenuta a dotarsi dei veicoli individuati nell'Offerta Tecnica presentata in sede di Gara.

3 L'Impresa Affidataria, fermo restando quanto previsto nei precedenti punti 1 e 2, deve svolgere i servizi con mezzi autorizzati, in numero e caratteristiche adeguate all'esercizio dei medesimi, nonché a soddisfare le esigenze dell'utenza, assicurando in particolare gli standard minimi di qualità, individua-



ti in sede di Offerta tecnica.

4. L'Impresa Affidataria si impegna, nel periodo di vigenza contrattuale, a migliorare l'abbattimento del livello delle emissioni inquinanti dei mezzi utilizzati, nel rispetto degli impegni previsti nei relativi progetti presentati in sede di gara.

5. L'Impresa Affidataria deve procedere alla sostituzione dei mezzi deteriorati e/o usurati con altri aventi caratteristiche analoghe o superiori, senza che ciò comporti ulteriori oneri per l'Ente Affidante. L'utilizzazione dei predetti mezzi deve essere comunque autorizzata dall'Ente Affidante.

6. L'Impresa Affidataria è tenuta a mantenere in perfetto stato di efficienza i mezzi propri e quelli rilevati dai Gestori Uscenti, oltre a quelli acquistati con contributi pubblici (ivi compresi i diversi sistemi installati a bordo: obliterazione, prenotazione fermate, informazione all'utenza, etc.), nonché ad effettuare le attività di pulizia interna ed esterna degli stessi e la disinfestazione ciclica degli stessi.

7. L'Impresa Affidataria deve trasmettere all'Ente affidante, prima dell'inizio del servizio e successivamente con cadenza semestrale, l'elenco aggiornato dei mezzi utilizzati nell'esercizio dei servizi di t.p.l. affidatigli, nonché i rapporti sugli incidenti e/o danni eventualmente intervenuti.

8. L'Ente Affidante può verificare, in ogni modo e in qualsiasi momento, la composizione del parco mezzi ed il suo stato di efficienza, anche mediante controlli a campione.

9. Alla scadenza del presente Contratto di Servizio, ovvero in caso di decadenza, risoluzione o recesso, i mezzi acquistati con contributi pubblici saranno sottoposti a collaudo al fine di accertare l'effettivo stato degli stessi e



l'efficacia degli interventi manutentivi intrapresi dall'Impresa Affidataria, la quale sarà comunque chiamata a rispondere dell'eventuale deterioramento dei mezzi che vada oltre la normale usura.

10. Alla scadenza del Contratto di Servizio ovvero in caso decadenza, risoluzione o recesso, i mezzi acquistati con contributi pubblici saranno ceduti al Nuovo Aggiudicatario, previa determinazione del valore attribuito agli stessi che sarà eseguita dall'Ente Affidante secondo le disposizioni normative vigenti.

ARTICOLO 8 – CARTA DEI SERVIZI

1. L'Impresa Affidataria si impegna a migliorare i livelli di qualità dei servizi svolti, ricercando la massima soddisfazione delle esigenze e dei bisogni espressi dagli utenti, con particolare riguardo agli aspetti dell'informazione, della sicurezza, della pulizia, della puntualità, della regolarità e del comfort, nonché ad intraprendere le opportune azioni finalizzate ad elevarne i livelli nel tempo.

2. L'Impresa Affidataria è tenuta a rispettare gli standard minimi di qualità stabiliti nella Carta dei Servizi presentata in sede di gara.

3. L'Ente Affidante, direttamente e/o tramite soggetti terzi, può effettuare, in ogni momento, verifiche e controlli volti ad accertare l'effettivo svolgimento dei servizi, con particolare riferimento agli aspetti della qualità, della sicurezza e dei rapporti con l'utenza, nonché il puntuale rispetto delle norme e delle prescrizioni applicabili in materia. L'Impresa Affidataria si impegna a fornire la più ampia collaborazione per facilitare le ispezioni, le verifiche e l'acquisizione dei dati. Per agevolare lo svolgimento delle suddette verifiche, l'Impresa Affidataria si impegna a consentire la libera circolazione, su tutti i mezzi adibiti al trasporto pubblico locale oggetto del presente affidamento, del personale indi-



cato dall'Ente Affidante, munito di apposita tessera di riconoscimento, i cui nominativi saranno preventivamente comunicati.

ARTICOLO 9 – PERSONALE

1. L'Impresa Affidataria deve assicurare, in termini quantitativi e qualitativi, la presenza del personale atto a garantire il regolare svolgimento dei servizi di t.p.l. affidatigli e, in particolare, l'erogazione dei servizi secondo quanto previsto nei relativi programmi di esercizio, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti al riguardo.

2. Alla conduzione dei mezzi adibiti all'esercizio dei servizi di t.p.l. devono essere addetti esclusivamente conducenti idonei alla mansione (requisiti di idoneità fisica e psico-attitudinale stabiliti dal D.M. del 23 febbraio 1999, n.88) e comunque muniti di patente adeguata al mezzo alla cui guida sono destinati, secondo quanto previsto nella normativa applicabile in materia.

3. I conducenti, gli agenti di controllo e comunque tutto il personale impegnato in mansioni che comportano contatti con gli utenti devono indossare, mantenendola in perfetto stato, la divisa sociale e/o l'apposito cartellino di riconoscimento.

4. Per tutta la durata prevista dal presente Contratto, l'Impresa affidataria ha l'obbligo di mantenere in servizio un Responsabile di esercizio in possesso dei requisiti di idoneità di cui al D.M. n. 448/1991.

5. L'Impresa affidataria è tenuta a garantire la presenza di almeno n. 6 (sei) unità di personale cui sono attribuite le funzioni di Polizia Amministrativa, da selezionare nell'organico in servizio, successivamente all'assorbimento completo del personale proveniente dai Gestori Uscenti.

6. Ai sensi degli articoli numeri 18 e 19 del D.Lgs.vo n. 422/97 e s.m.i.,



dell'articolo numero 26 dell'allegato A) al Regio Decreto 8 gennaio 1931, n.148, nonché dell'articolo numero 15, comma 3, della L.R. Molise n. 19/2000 e s.m.i., l'Impresa affidataria è tenuta ad assumere tutto il personale dipendente occupato dai Gestori Uscenti, così come elencato nell'(All.2) al Bando di gara, garantendo, al momento del subentro, l'applicazione dei contratti in essere nelle aziende dei Gestori Uscenti, salvo adeguarli e/o migliorarli.

7. L'Impresa Affidataria, a livello aziendale, negozierà con le Organizzazioni Sindacali, le modalità di adeguamento e/o miglioramento del contratto, laddove emergano trattamenti economici differenziati in essere per il personale dipendente.

8. In particolare, l'Impresa Affidataria deve assicurare al predetto personale il rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia e del CCNL degli autoferrotranvieri, nonché degli eventuali contratti integrativi aziendali in vigore che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico e previdenziale, gli orari di lavoro, le assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche.

9. Ogni onere amministrativo, previdenziale ed assistenziale relativo al personale occupato è a carico dell'Impresa Affidataria. Essa deve rendere disponibile, a richiesta dell'Ente Affidante, la documentazione attestante le ore di lavoro effettuate dal personale impiegato, l'esistenza delle relative polizze assicurative, nonché la regolare esecuzione di tutti i versamenti dei contributi previdenziali e/o assistenziali nonché di quelli erariali.

10. In caso di inadempienza contributiva da parte dell'Impresa Affidataria o di quella che esegue il subappalto si applica l'art.4 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.

11. In caso di inadempienza retributiva da parte dell'Impresa Affidataria o di



quella che esegue il subappalto si applica l'art.5 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207.

12. Il fondo di trattamento di fine rapporto relativo alle unità di personale oggetto di trasferimento, è garantito dai Gestori Uscenti mediante la costituzione di una polizza fideiussoria o di una fideiussione bancaria o in altra forma consentita dalla legge o concordata dagli stessi con l'Impresa Affidataria. In tal caso, la suddetta garanzia deve riguardare esclusivamente i diritti maturati dal personale oggetto di trasferimento sino alla data di assunzione del personale dipendente da parte dell'Impresa Affidataria ed è efficace con decorrenza da tale data. In caso contrario, il suddetto fondo dovrà essere materialmente trasferito dai Gestori Uscenti all'Impresa affidataria secondo le modalità di legge.

ARTICOLO 10 - REPORTING E MONITORAGGIO

1. L'Impresa Affidataria si impegna a predisporre un "rapporto dei servizi" erogati su base annuale, quale documento di consuntivazione dei dati di caratterizzazione e di valutazione dei servizi prestati e della qualità erogata, nonché dei risultati di esercizio raggiunti.

2. Il suddetto rapporto annuale, redatto dall'Impresa Affidataria in regime di autocertificazione, ex D.P.R. n.445/2000, da presentarsi perentoriamente entro e non oltre il termine del 31 marzo successivo a ciascun anno di riferimento del servizio svolto, dovrà, obbligatoriamente, indicare:

- chilometri percorsi per linea, con esclusione dei trasferimenti tecnici da e per le rimesse;

- per ciascuna linea, valore assunto dal rapporto viaggiatori trasportati per Km trasportati/posti offerti per Km percorsi, al fine di misurare la percentuale dei posti effettivamente occupati rispetto a quelli disponibili sui veicoli;



- elenco del personale addetto al servizio;
- regolare esecuzione dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi ed erariali;
- elenco dei veicoli utilizzati con i relativi documenti;
- informazioni riguardanti incidenti a persone e danni a cose per valori superiori ad € 1.000,00 (euro mille virgola zero zero);
- ricavi da traffico e da iniziative commerciali connesse alla gestione del servizio di trasporto pubblico locale;
- incidenza del costo del personale sul totale dei costi di produzione;
- incidenza dei tempi accessori sull'orario di lavoro;
- consumo effettivo del carburante e relativo costo.

3. L'Ente affidante può effettuare periodicamente le rilevazioni sulla rete, per verificare il rispetto degli standard minimi di qualità.

ARTICOLO 11 – VIGILANZA E CONTROLLO

1. L'Ente Affidante, attraverso i propri Uffici competenti o soggetti terzi di sua fiducia, provvede ad effettuare i controlli sui servizi di t.p.l. erogati ai fini della verifica della corrispondenza con gli obblighi contrattuali assunti dall'Impresa Affidataria.

2. L'Impresa Affidataria è tenuta a consentire e ad agevolare il concreto espletamento dell'attività di vigilanza e controllo di cui al precedente comma, fornendo la necessaria collaborazione.

ARTICOLO 12 – ASPETTI TARIFFARI

1. L'Impresa Affidataria adotta in fase di avvio del servizio i titoli di viaggio e le relative tariffe in vigore al momento della sottoscrizione del presente contratto, così come riportato nella Delibera di Giunta Regionale del Molise alle-



gata al Bando di gara (All.9).

2. L'Impresa Affidataria deve provvedere ad effettuare il controllo del rispetto delle condizioni di viaggio dei passeggeri, oltre all'obbligo di comunicare adeguatamente all'utenza l'articolazione ed il funzionamento del sistema tariffario.

3. I ricavi tariffari di cui al precedente punto 1, saranno incrementati annualmente, a partire dal secondo anno di esercizio del servizio, con specifico atto dell'Ente Affidante, in misura pari alla variazione rilevata, rispetto l'anno precedente, dell'indice annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pubblicato dall'ISTAT.

4. L'Impresa Affidataria, nel periodo di vigenza del contratto di servizio, è tenuta ad adempiere agli obblighi derivanti dall'eventuale adozione, da parte dell'Ente Affidante, di nuovi sistemi tariffari.

5. In particolare, l'Impresa Affidataria è tenuta ad adottare tutte le modalità operative necessarie al regolare funzionamento dei sistemi elettronici di vidimazione.

6. I costi conseguenti alla rete di vendita dei titoli di viaggio sono a completo carico dell'Impresa Affidataria che dovrà organizzarla, contestualmente all'avvio del servizio, a propria cura e spese, rispettando i seguenti standard minimi:

- realizzazione dei titoli di viaggio nel rispetto dei requisiti di anticontraffazione;

- distribuzione uniforme sul territorio regionale dei punti di vendita, anche se automatizzati, dei titoli di viaggio, al fine di garantirne la presenza in tutti i Comuni della Regione ed, in ogni caso, presso le stazioni ferroviarie ed i terminal bus. In ipotesi di adozione di nuovi sistemi, l'impresa dovrà garantire,



per almeno sei mesi, l'utilizzazione del precedente sistema di erogazione dei titoli di viaggio.

7. L'Impresa Affidataria deve provvedere ad effettuare il controllo del rispetto delle condizioni di viaggio dei passeggeri, oltre ad assumere l'obbligo di comunicare all'utenza l'articolazione ed il funzionamento del sistema tariffario vigente.

8. L'Impresa Affidataria è tenuta al trasporto gratuito dei soggetti diversamente abili e degli accompagnatori, come previsto dalla normativa regionale, fino al limite massimo di 2.000 (duemila) tessere di libera circolazione per ciascuno degli anni oggetto dell'affidamento. Tutte le tessere eccedenti il limite massimo predetto verranno compensate dalla Regione Molise, con cadenza annuale, previa produzione da parte dell'Impresa Affidataria di idonei titoli di viaggio comprovanti l'effettiva utilizzazione dei servizi.

ARTICOLO 13 - ULTERIORI OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ

DELL'IMPRESA AFFIDATARIA

1. L'Impresa Affidataria deve erogare i servizi di trasporto pubblico locale affidatigli sulla base di percorsi e di fermate di cui è garantita la sicurezza e l'idoneità.

2. L'Impresa Affidataria, per quanto di rispettiva competenza, assume la piena responsabilità civile, penale e amministrativa, dei danni di qualsiasi genere che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento dei servizi e delle attività oggetto dell'appalto.

3. Sono posti a carico dell'Impresa Affidataria, inoltre, tutti gli oneri tributari previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

4. L'Impresa Affidataria si impegna a presentare all'Ente Affidante, almeno 9



(nove) mesi prima della scadenza del relativo contratto di servizio ovvero entro e non oltre il termine di (30) trenta giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di efficacia della dichiarazione di recesso di cui al successivo articolo n.15 o dalla data di dichiarazione della decadenza dell'impresa Affidataria con conseguente risoluzione del servizio di cui all'articolo 14:

- l'elenco dei beni essenziali all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale svolti, da trasferire al corrispondente Nuovo Aggiudicatario, con l'indicazione delle caratteristiche tecniche, del titolo, delle modalità e delle altre condizioni di trasferimento;

- l'elenco dei beni non essenziali all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale svolti, da mettere a disposizione del corrispondente Nuovo Aggiudicatario, con l'indicazione delle caratteristiche tecniche, del titolo, delle modalità e delle altre condizioni di trasferimento;

- l'elenco del personale dipendente, impiegato nell'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale svolti, da trasferire al corrispondente Nuovo Aggiudicatario, suddiviso per qualifica ed ammontare del costo complessivo delle correlate retribuzioni e degli oneri riflessi;

- tutti gli altri dati che l'Ente Affidante riterrà utili e/o necessari ai fini dell'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di propria competenza.

5. Nell'espletamento dei servizi, l'Impresa Affidataria, sotto la propria responsabilità, è tenuta a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili in materia.

ARTICOLO 14 – DECADENZA E RISOLUZIONE

1. L'Ente Affidante può dichiarare la decadenza dell'Impresa Affidataria, con



conseguente risoluzione di diritto del relativo contratto di servizio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, in caso di:

a) non veridicità delle dichiarazioni prodotte in sede di gara, accertata successivamente alla stipula del contratto di servizio;

b) mancata ottemperanza a norme imperative di legge o regolamentari;

c) mancato avvio del servizio nel termine stabilito dal presente Contratto, per causa dipendente dall'Impresa Affidataria;

d) gravi irregolarità e/o inadempienze nell'applicazione del CCNL e/o delle leggi che disciplinano l'utilizzazione del personale;

e) condanna con sentenza passata in giudicato ovvero assoggettamento alle misure previste dalla normativa antimafia di uno dei componenti l'Organo di Amministrazione dell'Impresa Affidataria ivi compreso il Presidente o il Consigliere delegato o il Direttore generale o il Responsabile tecnico dell'Impresa Affidataria;

f) perdita dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia;

g) mancata e/o insufficiente copertura assicurativa dei rischi connessi all'esecuzione delle attività affidate;

h) ingiustificata e unilaterale interruzione e/o riduzione dei servizi affidati;

i) ingiustificate, gravi e reiterate irregolarità nell'esercizio dei servizi affidati, che compromettano la regolarità o la sicurezza dell'esercizio medesimo;

l) ingiustificate e gravi e/o reiterate inadempienze riguardanti gli obblighi informativi assunti nei confronti dell'Ente affidante e/o degli utenti;

m) assoggettamento dell'Impresa Affidataria a procedure concorsuali;

2. In caso di decadenza dall'affidamento e di risoluzione del contratto di servi-



zio, l'Ente Affidante ha il diritto di incamerare definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere, anche, giudizialmente per la richiesta del risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

3. In caso di decadenza dall'affidamento e di risoluzione del contratto di servizio è inoltre escluso qualsiasi compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese a favore dell'Impresa Affidataria inadempiente.

ARTICOLO 15 – RECESSO

1. In qualsiasi momento l'Ente Affidante ha il diritto di recedere unilateralmente dal contratto di servizio, previo preavviso scritto di almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi da inviarsi alla Impresa Affidataria con raccomandata a/r, nel caso di mancato accordo in sede di rinegoziazione del corrispettivo posto a carico dell'Ente Affidante, dipendente dalle modifiche da apportare al programma di esercizio.

2. In caso di recesso, l'Impresa Affidataria ha diritto al pagamento del solo servizio eseguito, purché svolto correttamente secondo le modalità indicate nel presente Capitolato, secondo i corrispettivi e le modalità di pagamento ivi previsti.

ARTICOLO 16 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto non è cedibile. L'inosservanza di tale divieto darà luogo alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ARTICOLO 17 – SUBAPPALTO

1. Ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. vo n. 163/2006 è consentito il subappalto per una quota non superiore al 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto di servizio, previa autorizzazione da parte dell'Ente affidante.



Possono essere oggetto di subappalto tutti i servizi di trasporto pubblico locale ricadenti nel territorio regionale oggetto dell'affidamento.

2.L'Impresa subaffidataria deve possedere i requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada ed è tenuta a rispettare tutte le norme vigenti in materia di trasporto pubblico.

**ARTICOLO 18 – OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI
ED A TUTELA DELLA MANO D'OPERA**

1. L'Impresa Affidataria dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità per infortuni e danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi in dipendenza di colpa o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

2. L'Impresa Affidataria è unica responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell'espletamento del servizio. Essa è obbligata ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza, a garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento del servizio, ad osservare, oltre che il presente Contratto, ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d'esecuzione del contratto in tema di assicurazioni sociali. L'Impresa Affidataria, inoltre, è tenuta al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza l'Ente Affidante da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.

3. Grava in capo all'Impresa Affidataria, altresì, l'obbligo di applicare ai lavoratori dipendenti, occupati per l'esecuzione del servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro



vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgerà il servizio. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa Affidataria per tutta la durata del servizio, anche se non aderente alle Associazioni stipulanti o se receda da esse ed indipendentemente dalla sua natura e dimensioni e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

ARTICOLO 19 - SPESE

1. Sono a carico dell'Impresa Affidataria le spese di bollo, di registrazione e ogni altra spesa connessa al contratto, ivi compresi gli oneri tributari che per legge non devono gravare sull'Ente affidante.

2. Tutte le spese connesse alla esecuzione del servizio sono a carico dell'Impresa Affidataria.

ARTICOLO 20 - MANLEVA

1. L'Impresa Affidataria si obbliga a tenere sollevato ed indenne l'Ente Affidante da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri di qualunque natura che possano derivare da contestazioni, riserve e pretese tra essa, le eventuali imprese subappaltatrici del servizio e/o l'utenza.

ARTICOLO 21 - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

1. L'Impresa Affidataria, relativamente al presente contratto, in ottemperanza all'articolo numero 3, comma 8, della Legge n.136/2010, così come modificato dall'articolo 7, comma 1, punto 7, del Decreto Legge n. 187/2010 convertito, con modificazioni, nella Legge 17 dicembre 2010, n.217, dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

2. L'Impresa Affidataria si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente Affidante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo della provincia di Campobasso, dell'inadempimento della propria controparte (subappaltato-



re/contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.3, comma 9-bis, della su menzionata Legge 136/2010 e s.m.i.

4. Gli estremi del conto corrente bancario dedicato dall'Impresa Affidataria al transito dei pagamenti previsti dal presente contratto sono i seguenti:

.....

ARTICOLO 22 – PENALI

1. L'Ente Affidante, qualora abbia accertato inadempimenti degli obblighi contrattuali da parte dell'Impresa Affidataria, provvederà a contestarli per iscritto all'Impresa stessa, assegnando un congruo termine per controdedurre, comunque non inferiore a 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricezione della contestazione, da considerarsi perentorio.

2. Qualora le suddette controdeduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia pervenuta nei termini assegnati, l'Ente affidante irrognerà le seguenti penali:

- € 2.000,00 (euro duemila virgola zero zero) nel caso di mancata attivazione dei sistemi proposti per informazione all'utenza e acquisizione dei reclami;

- € 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) nel caso di mancato rispetto dei vincoli e delle prescrizioni concernenti l'esercizio;

- € 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) nel caso di mancato rispetto di ciascuno degli obblighi previsti dal presente Contratto e dal Capitolato d'oneri in materia di comunicazione, reporting e monitoraggio;

- € 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) per la mancata o intempestiva co-



municazione di sospensione del servizio;

- € 100,00 (cento virgola zero zero) per ogni accertato ritardo nella partenza e nell'arrivo delle singole corse, qualora il ritardo risulti superiore a minuti 10 (dieci) e dipenda da cause oggettivamente imputabili all'Impresa Affidataria.

3. Le penali irrogate ai sensi del punto che precede, qualora non pagate dall'Impresa Affidataria, saranno prelevate a valere sulla garanzia di cui all'articolo 17 del Capitolato d'Oneri.

4. Qualora l'importo della penale ecceda l'importo della garanzia finanziaria prestata, la differenza sarà detratta direttamente dal corrispettivo di cui al precedente articolo 2 spettante all'Impresa Affidataria inadempiente.

5. L'eventuale contestazione di inadempimenti contrattuali e l'applicazione delle relative penali non esonera l'Impresa Affidataria, per quanto di competenza, dall'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, ivi comprese quelle per le quali si è resa inadempiente e che hanno determinato l'obbligo di pagamento delle penali.

6. L'applicazione delle penali di cui al precedente punto 2 non preclude il diritto dell'Ente Affidante di avvalersi di quanto previsto in materia di decadenza e risoluzione, né di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni patiti.

ARTICOLO 23 - FORO COMPETENTE

1. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'applicazione, all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Campobasso.

2. E' esclusa la competenza arbitrale.

